

## **REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DELLE ELETTE**

### **Art. 1 Istituzione**

Presso l'Amministrazione provinciale di Rimini è istituita la Consulta provinciale delle elette.

### **Art. 2 Finalità**

La Consulta delle elette, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 6 dello Statuto provinciale, promuove e programma politiche rivolte al conseguimento dei principi di uguaglianza e di parità fra donne e uomini e individua nel riequilibrio della rappresentanza un utile strumento per l'attuazione delle politiche di parità.

### **Art. 3 Composizione**

Presidente della Consulta è l'Assessore alle Pari Opportunità della Provincia o delegato del Presidente della Provincia.

La Consulta delle elette è composta dalle Consigliere provinciali, comunali e regionali espressione del territorio della provincia.

Ai lavori della Consulta provinciale delle elette partecipano quali invitate permanenti e senza diritto di voto le Assessorate dei Comuni e della Provincia, le Assessorate regionali del territorio, le Parlamentari elette nei collegi del territorio provinciale e le "esponenti associate" di cui all'art. 101 del regolamento del Consiglio provinciale se nominate..

## **Art. 4 Compiti**

La Consulta delle elette si occupa di :

- diffondere le conoscenze dei principi di parità fra i sessi, in un'ottica di differenza di genere;
- promuovere programmi strategici in materia di parità fra uomini e donne, su cui far convergere le adesioni;
- sollecitare la creazione di progetti innovativi per poter accedere ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo;
- rendere le elette un punto di riferimento per la popolazione femminile;
- accrescere e consolidare il contributo delle donne nella definizione degli strumenti giuridici che regolano le politiche all'interno del territorio provinciale;
- contribuire attraverso iniziative alla crescita del numero delle elette;
- offrire informazioni e collaborazioni all'interno e all'esterno della Consulta stessa e realizzare iniziative per favorire l'informazione sul ruolo della donna nella società e nelle istituzioni;
- creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull'amministrazione della cosa pubblica rivolte a tutte le donne, elette e non, per promuovere la preparazione e la presenza femminile nell'Amministrazione e nella vita politica;
- promuovere la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono determinate dalle Assemblee elettive;
- agevolare i contatti con le istituzioni;
- valorizzare il ruolo e le iniziative delle elette;
- sviluppare sempre più in tutte le donne il senso della loro responsabilità verso il proprio paese e verso la società attraverso una partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa.

## **Art. 5 Funzione di proposta**

La Consulta può esprimere e/o proporre alle Amministrazioni e ai Consigli degli Enti locali del territorio:

- strategie, indirizzi ed interventi per la redazione di tutti gli atti che abbiano rilevanza sulla condizione femminile;

- pareri sugli atti di programmazione generale e settoriale e sulle deliberazioni che abbiano una ricaduta diretta o indiretta sul tema delle pari opportunità;
- il riesame degli atti deliberativi se contrari alle pari opportunità.

#### **Art. 6 Durata**

La Consulta delle elette resta in carica per il periodo coincidente con la durata in carica degli organi elettivi della Provincia.

#### **Art. 7 Funzionamento**

Nella prima seduta, convocata dalla Presidente della Consulta, la Consulta elegge al proprio interno, a maggioranza di voti, la Vice Presidente che dovrà essere espressione della minoranza.

Per la validità delle sedute della Consulta è necessaria la presenza della metà più una delle sue componenti di diritto.

Le decisioni della Consulta sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

#### **Art. 8 Compiti del Presidente**

Il Presidente deve:

- convocare almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza le componenti della Consulta delle elette;
- predisporre l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della Consulta delle elette;
- presiedere alle riunioni della Consulta;
- promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Consulta delle elette;
- illustrare al Consiglio Provinciale la relazione annuale sull'attività svolta.

La Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Art. 9 Risorse e strumenti**

La consulta delle elette, per la sua attività, si avvale delle risorse strumentali e del personale messo a disposizione dall'Ufficio delle Pari Opportunità della Provincia.

Per l'espletamento delle proprie funzioni e la realizzazione delle proprie iniziative la Consulta Provinciale delle Elette utilizza fondi di bilancio della Provincia di Rimini imputati sui capitoli delle Pari Opportunità.

Per la partecipazione alle sedute della Consulta non sarà erogato alcun compenso né rimborso spese.

#### **ART. 10 Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.